



COMUNE DI CARISOLO
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53

del Consiglio Comunale
Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **20.30**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Polli Dario -Sindaco	X		
Beltrami Bordiga Luca	X		
Beltrami Cesare	X		
Cunaccia Bruna	X		
Pedretti Davide	X		
Povinelli Arturo	X		
Povinelli Modesto	X		
Povinelli Rudi	X		
Salvadei Dennjs	X		
Sparapan Bruno	X		
Tisi Cristian	X		
Zanotti Umberto	X		

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti alla videoconferenza, il Signor Dario Polli, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha Istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la propria precedente deliberazione n. 7 di data 14/04/2023 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 14/2014, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Viste le aliquote standard fissate a valere per il 2026 dalla citata normativa e dato atto che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.P. 14/2014.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 294,16, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a Euro 1.500,00, la cui rendita è superiore a Euro 25.000,00, e che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2026 nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, la Giunta Provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Esaminati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, che indicano di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie non oggetto degli accordi stessi, per le

quali sarebbe comunque possibile intervenire nel rispetto della L.P. 14/2014;

Ritenuto opportuno, coerentemente e conseguentemente a quanto sopra, al fine di garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità, nel rispetto del protocollo d'intesa, contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie confermando, ove previsto dalla legge, le aliquote e le agevolazioni IMIS in vigore nel 2025 anche per il 2026 e di non procedere all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie per le quali sarebbe comunque possibile, dando così continuità e stabilità alla politica tributaria intrapresa negli anni scorsi dal Consiglio Comunale.

Vista le rendite degli immobili presenti sul territorio, si stima un gettito presunto IMIS anno 2026 pari ad Euro 1.304.000,00.-.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare:

- all'articolo 5, comma 1, l'assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado, per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
- all'articolo 5, comma 2, stabilire un'aliquota agevolata per l'unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata, a pena di decadenza, con la comunicazione di cui al comma 3. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.

Si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'anno 2026 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1, A8, A9	0,00 %		
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8, A9 con detrazione	0,35 %	Euro 294,16	
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,35 %		
Altri fabbricati abitativi	0,95 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1, C3	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		

Fabbricati iscritti o iscrivibili a catasto nelle categorie D8 se destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		Euro 1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Aree edificabili	0,55 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,95 %		

Visto l'art. 9 bis della L.P. 36/1993 e ss.mm., che stabilisce che entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione devono essere approvati gli atti tributari e tariffari del Comune;

Dato atto che le aliquote, le detrazioni e le deduzioni oggetto di approvazione, trovano applicazione dal 01.01.2026, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere tempestivamente agli atti gestionali ad essa conseguenti, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del servizio finanziario.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno immediato di spesa a carico del bilancio comunale.

Visto il vigente Statuto Comunale.

Con voti, favorevoli n. 12 (dodici), contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

- di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per **l'anno di imposta 2026** come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1, A8, A9	0,00 %		
Abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze categorie catastali A1, A8, A9 con detrazione	0,35 %	Euro 294,16	
Fabbricati abitativi e relative pertinenze concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,35 %		
Altri fabbricati abitativi	0,95 %		

Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, D2	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1, C3	0,55 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00 %		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %		
Fabbricati iscritti o iscrivibili a catasto nelle categorie D8 se destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati	0,00 %		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %		Euro 1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %		
Aree edificabili	0,55 %		
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,95 %		

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dichiarare il presente provvedimento, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), espressi per alzata di mano da n. 12 (dodici) Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
4. di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione **è ammesso ricorso amministrativo** alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dario Polli
(*firmato digitalmente*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Elsa Masè
(*firmato digitalmente*)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo responsabile (Art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.
- attestazione pubblicazione.